

Pane di San Martino

21054 Fagnano Olona
VARESE

Via Silvio Pellico, 2/C

Tel. 388 5769610

www.panedisanmartino.it

info@panedisanimartino.it

C.F. 90024870124



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Registro Regionale Sez. Provinciale Varese n. VA-25A



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 06 Giugno 2022, alle ore 21:15, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunito Consiglio Direttivo dell'Associazione PANE DI SAN MARTINO-ODV in duplice modalità: presso la sede di via Silvio Pellico 2C e in collegamento con la piattaforma ZOOM al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione dello statuto secondo il mandato e la delega conferiti al Consiglio Direttivo e al Presidente nell'assemblea dei soci del 28 aprile 2022, di apportare solo ed esclusivamente le modifiche eventualmente richieste dall'Ufficio RUNTS.
- Varie ed eventuali

Il Presidente Norberto De Marchi constata e fa constatare che:

Il consiglio direttivo è convocato a norma di statuto con avviso in posta elettronica spedita ai consiglieri.

Che risultano presenti i sigg. De Marchi Tommaso, Pigni Francesco, Innocenti Carlo, Ariberti Emanuele e in collegamento ZOOM i sigg. Garoni Giovanni, Fattori Raimondo, De Bernardi Angelo

Pertanto il consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Su proposta del Presidente si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci in data 28 aprile 2022 ha deliberato di conferire mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro.

Ricorda inoltre che l'UFFICIO RUNTS DELLA REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI VARESE ha richiesto di effettuare le sottodescritte modifiche allo statuto e cioè:

- **Costituzione - Denominazione - Sede:** attenzione alle leggi di riferimento e al conseguente richiamo del D.Lgs.117/2017.

- **Attività di Volontariato e Lavoratori:** sarebbe opportuno vi fossero i richiami agli art. 17 e 18 del CTS

- **Funzionamento dell'Organo di Amministrazione:** si rileva la **non conformità dell'istituto della cooptazione** (ex art. 2386 del Codice Civile) negli ETS costituiti in forma associativa ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice del Terzo Settore. Con Nota Ministeriale n. 18244/2021 si ribadisce la non conformità dell'utilizzo della cooptazione (cioè la nomina da parte del Consiglio Direttivo, e non dell'Assemblea dei soci) di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Tale pratica contrasta con i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati di un ETS costituito in forma di associazione.

Pane di San Martino

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Registro Regionale Sez. Provinciale Varese n. VA-25A

21054 Fagnano Olona
VARESE
Via Silvio Pellico, 2/C
Tel. 388 5769610
www.panedisanmartino.it
info@panedisanimartino.it
C.F. 90024870124



- **Attività di interesse generale:** indicare le attività di interesse generale come elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017 comprensive delle lettere di riferimento. Si ricorda che l'indicazione di troppe attività potrebbero portare a desumere un oggetto attività svolta indefinito.

2- Approvazione delle modifiche allo statuto

Dopo le premesse espresse nelle comunicazioni, il Presidente propone le seguenti modifiche allo statuto:

ART. 1

Eliminare i para. 5 e 6

Aggiungere " L'associazione si struttura come organizzazione di volontariato secondo i requisiti richiesti dal D. lgs. 117/2017

ART. 2 comma 1

Eliminare para. 2

Aggiungere "L'associazione persegue Banco Alimentare"

ART. 6 diventa "VOLONTARI"

Aggiungere nuovo articolo 6

ART. 7 diventa – ORGANI SOCIALI

Dopo punto 5 – il tesoriere aggiungere " Tutte ad eccezione di quelle di cui all'art. 30, comma 5 del D. lgs. 117/2017

Tutti i rimanenti articoli vengono rinumerati. L'ultimo articolo diventa il 21 – NORMA FINALE

Dopo aver illustrato le modifiche statutarie, il presidente propone al consiglio direttivo la loro approvazione. Il consiglio approva le modifiche all'unanimità.

3- Varie ed eventuali

Non sono aggiunte varie ed eventuali

Nell'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione. Sono le ore 23:00

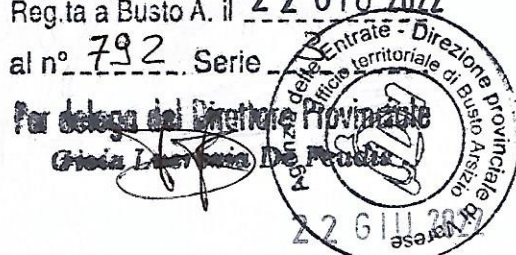
IL PRESIDENTE

(Norberto De Marchi)

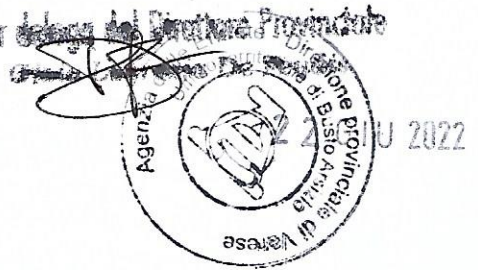
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg.ta a Busto A. il **22 GIU 2022**
al n° **792** Serie

Per delega del Direttore Provinciale
Giorgia Luperini De Marchi



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"PANE DI SAN MARTINO ODV"



STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, con Sede in Fagnano Olona, via Silvio Pellico n.2/C, l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Pane di San Martino - ODV".

Il trasferimento della sede principale in altro comune deve essere deciso con deliberazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

L'Associazione si struttura come organizzazione di volontariato, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. 117/2017.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle norme di legge in materia.

L'Associazione si ispira all'insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

Articolo 2 - FINALITÀ e ATTIVITÀ

1 - L'associazione di volontariato "Associazione Pane di San Martino - ODV", più avanti chiamata per brevità "Associazione", è laica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo sociale, a favore di poveri, emarginati ed in genere delle persone bisognose.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui alle lettere a) i) ed u) del Dlgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

In particolare l'Associazione si propone di:

- contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricola e dell'industria, specialmente alimentare e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati ed in genere alle persone bisognose:

- svolgere azioni erogabili in modo anche continuo, attivo e diretto volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno;

promuovere ed organizzare corsi, convegni, iniziative di sensibilizzazione anche di natura editoriale sui temi della fame, dell'emarginazione e della povertà per i propri associati e per la cittadinanza;

- promuovere tutte le attività che sono in armonia con la sua natura e si rivelano utili al perseguimento dei suoi fini statuari anche attraverso l'aiuto di realtà e di iniziative che ritenga meritevoli di sostegno;

- sostenere e promuovere le iniziative e l'attività della Fondazione Banco Alimentare.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

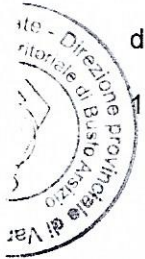


L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, aderire anche ad altri Organismi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. (7 associati persone fisiche oppure 3 associati ODV)

- 
- 1 - Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

- 2 - L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

- 3 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:



- fondatori
- ordinari
- benemeriti.

4 - Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e costituendo l'originario fondo di dotazione;

5 - Soci benemeriti sono coloro che effettuano versamenti, ritenuti dal Consiglio Direttivo di particolare rilevanza, al fondo di dotazione.

6 - Soci Ordinari sono coloro che, condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi anzidetti.

7 - Possono, altresì, aderire all'Associazione, in qualità di "simpatizzanti sostenitori", tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico all'Associazione. I "simpatizzanti" non sono tenuti ad osservare le norme statutarie, agli stessi non viene riconosciuto il diritto di voto.

Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.



Articolo 5 - CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso volontario;
- dimissioni;
- decesso;
- sospensione del socio dopo tre anni di mancato pagamento della quota associativa;
- violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- sospensione per inattività prolungata.

2 - I provvedimenti di sospensione dei soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere ratificati da parte della prima Assemblea utile degli aderenti alla quale il socio "contestato" può presentare ricorso. Solo qualora l'assemblea ratifichi il provvedimento di

sospensione, il socio perderà tale qualifica, con decorrenza dalla delibera assembleare.

Articolo 6 VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 dei Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare



l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Revisori ove ricorrono le condizioni per la sua nomina di cui all'Art. 30 del CTS
4. Il Presidente
5. Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite, ad eccezione di quelle di cui all'art.30, comma 5 del D.lgs. 117/2017. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.



Articolo 8 – ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta da Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

- 2 - Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno un giorno successivo alla prima.

- 3 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di

comunicazione scritta via posta, fax, e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, ai Membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione; l'ordine del giorno.

4 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di due deleghe.

- Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

6 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa e il termine ultimo per i loro versamento;
- definire il programma generale annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti consiliari relativi a decadenza di soci;
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- approvare il Regolamento Interno, ove il Consiglio Direttivo ne deliberasse l'emanazione.

7 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:



- modifica dello Statuto in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

2 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

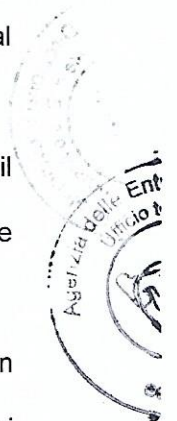
La convocazione è fatta mediante invio di comunicazione scritta via posta, fax, e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta 48 ore prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 - Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone.

4 - Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 a 9, nominati dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rinnovabile. I membri eletti nel Consiglio, dovranno essere aderenti all'Associazione. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



5 - Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati;
- elegge nel proprio seno il Presidente, i Vicepresidenti e il Tesoriere,
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispone il programma annuale di attività;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 - Il Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci. È autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

- 2 - In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



- 3 - Il Presidente è coadiuvato da uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento, assenza o revoca.
- 4 - Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Può essere rieletto e rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 11 - IL TESORIERE

- 1 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria-amministrativa dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
- 2 - Egli sovrintende, inoltre, al personale retribuito curando la regolarità del rapporto nei confronti degli obblighi di legge. Redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte del Consiglio Direttivo.
- 3 - Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso.



Articolo 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se nominato)

- 1 - Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
- 2 - Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3 - Il Collegio dei Revisori, almeno semestralmente (termini liberi), verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

4 - Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 13 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile all'Assemblea ordinaria la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese suddivise per capitoli e voci analitiche, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

3 - Anche il collegio dei Revisori presenta annualmente all'Assemblea una propria relazione.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea delibera sentita anche la relazione di commento presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Tale documentazione verrà conservata agli atti dell'Associazione e può essere consultata, a richiesta, da tutti i soci.

4 - Il bilancio di esercizio è redatto nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore ed è depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati;



- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

2 - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici o privati;
- altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Fin tanto che questa dura i soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Articolo 15 - QUOTE ASSOCIATIVE

1 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Articolo 16 - MODIFICHE STATUTARIE

1 - Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza dei due terzi dei soci in sede di Assemblea straordinaria.

Articolo 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 18 - REGOLAMENTO INTERNO

1 - Le norme di funzionamento e di esercizio dell'Associazione potranno essere disciplinate con un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione.

2 - I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.



Articolo 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o

interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

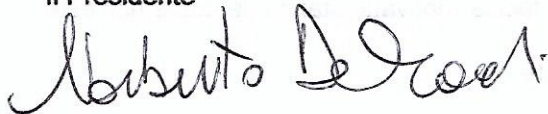
Articolo 21 - NORMA FINALE

1 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fagnano Olona, li 06/06/2022

Il Presidente



Il segretario

